



Ordinanza n° 13/2020

STR. 6
Proposta n° 13/2020

OGGETTO:COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ATTUAZIONE MISURE DPCM 26/4/2020 IN MATERIA DI PERCORRIBILITA' SENTIERI MONTANI E SPOSTAMENTI CON VEICOLI O MEZZI DI TRASPPORTO PUBBLICI/PRIVATI PER SVOLGERE ATTIVITA' SPORTIVA/MOTORIA DAL 4/5/2020 AL 17/5/2020.

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" che **dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;**

Visto, altresì, la disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285 recante "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*" che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad **applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale**, come stabilita dai

provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che **"il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni"**;

Dato atto che:

- *l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1." intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;*
- *l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;*
- *l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo."*

Valutato:

- a) *la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riferimento alla percorribilità dei sentieri montani ed il raggiungimento degli stessi da parte di cittadini mediante veicoli sia privati che di trasporto pubblico;*
- b) *la necessità che sul territorio comunale non vengano a trovarsi cittadini provenienti da altri comuni senza che sia rispettato il disposto dell'art. 1 lettera a) del DPCM 26/4/2020 ove è previsto che "... sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti ..."*
- c) *l'esigenza di temperare il disposto precedentemente citato con l'art. 1 lettera f) dello stesso DPCM che recita "... è consentito svolgere individualmente ... attività sportiva o attività motoria ..." per evitare che sul territorio comunale si spostino - o giungano da altri comuni - cittadini utilizzando mezzi di trasporto privati o pubblici, andando così ad aumentare il numero di soggetti presenti sul territorio;*
- d) *che l'aumento di presenze presenti sul territorio porterebbe a peggiorare le condizioni di sicurezza e contenimento della pandemia,*
- e) *che il percorrere sentieri montani a quote superiori a 1400 m potrebbe portare anche ad incidenti, con la necessaria e complessa attivazione dei soccorsi e delle strutture sanitarie, già provate per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19;*
- f) *il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale,*
- g) *la diminuzione di casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19,*
- h) *il comportamento da parte degli operatori economici e dei cittadini sul territorio che ha comportato una diminuzione degli accertamenti di illeciti collegati alle disposizioni statali, regionali in materia di emergenza Covid-19,*
- i) *la proporzionalità e l'efficacia delle misure di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio comunale;*

Considerata la necessità di provvedere con misure contingibili e urgenti di contenimento e contrasto per l'emergenza sanitaria interessando la popolazione ed il territorio del Comune di Mandello del Lario relativo al carattere diffusivo dell'epidemia Covid-19 e dei casi e dei decessi notificati dall'OMS allo Stato italiano;

Informato preventivamente il Prefetto di Lecco, in sede di raccordo, in data odierna;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

1. ATTUAZIONE MISURE DEL DPCM 26/4/2020.

- a) Le misure contingibili e urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19 sul territorio comunale, dal 4 maggio 2020 sono costituite dal DPCM 26/4/2020 e dalla presente ordinanza adottata ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del D.L. 25/3/2020 n. 19;
- b) Le misure dell'ordinanza sono efficaci sino al 17 maggio 2020.

2. SPOSTAMENTI CON MEZZI DI TRASPORTO, SIA PRIVATI CHE PUBBLICI, PER RAGGIUNGERE IL TERRITORIO COMUNALE.

- a) Gli spostamenti di persone utilizzando mezzi di trasporto privati e pubblici per raggiungere il territorio del comune di Mandello del Lario sono vietati quando siano motivati da esigenze legate allo svolgimento di attività sportive e/o motorie (esempi non esaustivi sono: corsa, passeggiate, nuoto, bicicletta, canoa, pesca sportiva, wind surf, arrampicata, alpinismo, ferrate, speleologia, sub, barca a vela, etc.);
- b) Sono esclusi dal divieto solo i residenti/domiciliati all'interno del comune di Mandello del Lario;

3. CIRCOLAZIONE SUI PERCORSI MONTANI/ESCURSIONISTICI E ATTIVITA' SPORTIVE/MOTORIE IN GENERE.

- a) E' vietato accedere e percorrere a percorsi montani/escursionistici posti ad altitudine superiore a 1400 m fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di soccorso, di polizia e protezione civile;
- b) Le attività sportive e/o motorie possono essere praticate ovunque - sempre non oltre il limite dei 1400 m - partendo direttamente dalla propria residenza o domicilio posto all'interno del territorio comunale, con qualsiasi mezzo necessario all'attività stessa (esempi non esaustivi sono: la corsa, camminata, bicicletta, etc.)
- c) Chi giunge nel territorio comunale a bordo dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività sportiva/motoria potrà farlo anche se proveniente da comuni diversi da Mandello - sempre e solo comuni lombardi - (esempi non esaustivi sono: corsa, camminata, bicicletta, etc.);

4. DISPOSIZIONI FINALI

- a) Il comune di Mandello del Lario si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute e nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del D.L. 25/3/2020 n. 19 anche in termini di proroga delle misure.
- b) Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:
 1. esecutivo dal 04/05/2020 con efficacia sino al 17/05/2020;
 2. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 ad € 3.000 precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli artt. 483 e 452 del codice penale;
 3. reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Mandello del Lario e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione e stampa,
- c) Comunicato a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc.interno.it
 - Questura di Lecco - urp.quest.lc.poliziadistato.it
 - Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158.carabinieri.it
 - Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p.gdf.it

- Presidente della Regione Lombardia presidenza.regione.lombardia.it
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo.ats-brianza.it
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Ospedale “Alessandro Manzoni” - ASST LECCO protocollo.asst-lecco.it
- Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco provincia.lecco.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale del Comune di Mandello del Lario
- Stazione Carabinieri Mandello del Lario.

d) impugnabile mediante:

1. ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Mandello del Lario, li 02-05-2020

Il SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli